

**1.4 - Deliberazione Della Giunta Regionale 23 Novembre 1999, n. 5538.**

**Legge regionale n. 87/90. Classificazione delle acque interne ai fini dell'esercizio della pesca. Parziale modifica D.G.R. n. 1101/93.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;  
Vista ..... omissis.....

Delibera:

di modificare parzialmente la D.G.R. n. 1101/93, aggiungendo nell'elenco delle acque secondarie di categoria "A" della provincia di Viterbo le acque del:

torrente Stridolone, per il tratto ricadente nel comune di Proceno (Viterbo);

torrente Rigomero, per il tratto che inizia a monte dal ponte sulla strada Tuscanese e termina a valle sull'incrocio tra il torrente "Biedano" ed il torrente "Leia", agro del comune di Vetralla (Viterbo);

fosso Cenciano, tratto che inizia a monte dalla sorgente del fosso "Cenciano" e termina a valle alla confluenza con il fosso "Ferriere", località Madonna del Soccorso, agro del comune di Corchiano (Viterbo);

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n.127.

\*\*\*\*\*

**1.5 Deliberazione Della Giunta Regionale  
20 febbraio 2001, n. 244.**

**Legge regionale n. 87/1990, art. 7. Modifica classificazione acque ai fini dell'esercizio della pesca, tratto fiume Liri (Frosinone). Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1101 /1993.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;  
Vista ..... omissis.....

Delibera:

Di modificare la deliberazione della Giunta regionale n.1101/1993, concernente la classificazione delle acque interne ai fini della pesca, nella parte riguardante la provincia di Frosinone, come di seguito:

il fiume Liri dal confine della provincia (località Colle Castagna, nel comune di Sora) fino al ponte Madonna della Neve è tolto dall'elenco delle acque secondarie di categoria "A" e rientra tra le acque secondarie di categoria "B".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

\*\*\*\*\*

**1.6 - Determinazione Del Direttore Del Dipartimento  
Sviluppo Del Sistema Agricolo e Mondo Rurale  
7 luglio 2000, n. 794.**

**Legge regionale n. 87/90, art. 12, comma 6. Modificazione periodo di divieto di pesca, per la tutela riproduttiva, alla specie "coregone" (Coregonus lavaretus), nelle acque delle province di Roma e Viterbo.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Su proposta del Dirigente dell'Area G (Foreste, Caccia, Pesca, Attività Complementari);  
Vista ..... omissis.....

Determina:

di stabilire, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 87/90 il periodo di divieto di pesca (comma 1) alla specie Coregone (Coregonus lavaretus), come di seguito specificato: bacini idrici presenti nelle province di Roma e Viterbo: inizio divieto giorno 25 dicembre, fine divieto giorno 31 gennaio compreso; bacini idrici rimanenti: nessuna modifica al divieto; La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

\*\*\*\*\*

**1.7 - Deliberazione Della Giunta Regionale 3 maggio 2002, n. 553.  
Conversione in Euro delle somme dovute per violazione delle disposizioni  
di cui alla legge regionale n. 87/90, modificata con legge regionale n.  
16/95.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,  
Vista ..... omissis.....

DELIBERA

di approvare l'allegato denominato "REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO" delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995 n.16".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**REGIONE LAZIO - TABELLA DI CONVERSIONE IN EURO delle sanzioni amministrative per violazione della L.R. 7 dicembre 1990 n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", modificata con L.R. 2 maggio 1995, n.16**

N. d'ordine	DESCRIZIONE INFRAZIONE	NORMA		SANZIONE		MISURA RIDOTTA	
		articolo	comma	minimo	massimo	un terzo del massimo	il doppio del minimo
1	Pesca senza licenza	8	4	20,00	123,00	41,00	40,00
	Pesca con licenza scaduta	9	7	20,00	123,00	41,00	40,00
2	Mancata esibizione della licenza di pesca	10	4	103,00	619,00	206,33	206,00
3	Pesca con attrezzi non consentiti;	11	1	103,00	619,00	206,33	206,00
	Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto	11	4	103,00	619,00	206,33	206,00
4	Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo	11	7	41,00	258,00	86,00	82,00
5	Pesca con l'uso del guadino	11	10	129,00	619,00	206,33	206,00
6	Pasturazione, uso di larva di mosca carnaria o bigattino o di esche similari	11	12;14	129,00	774,00	258,00	258,00
7	Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato	11	11	129,00	774,00	258,00	258,00
8	Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista	12	1	103,00	774,00	258,00	258,00
9	Commercio delle uova in epoca di divieto	12	5	20,00	123,00	41,00	40,00
10	Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto	13	8	103,00	619,00	206,33	206,00
11	Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura	14	1;4;5;6;7	77,00	464,00	154,67	154,00
12	Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura	14	10	10,00	61,00	20,33	20,00
13	Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande	14	12	10,00	61,00	20,33	20,00
14	Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore	14	13	41,00	258,00	86,00	82,00
15	Pesca con dinamite o altre materie esplosive e con l'uso di corrente elettrica	14	15	516,00	2582,00	860,67	1032,00

N. d'ordine	DESCRIZIONE INFRAZIONE	NORMA		SANZIONE		MISURA RIDOTTA	
		articolo	comma	minimo	massimo	un terzo del massimo	il doppio del minimo
16	Gettare od immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque ed a stordire o uccidere i pesci	14	16	516,00	2582,00	860,67	1032,00
17	Raccolta e commercio dei pesci storditi o uccisi con i metodi sopra richiamati	14	17	41,00	258,00	86,00	82,00
18	Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche	14	18	41,00	258,00	86,00	82,00
19	Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo	14	20	51,00	309,00	103,00	102,00
20	Esercitare la pesca prosciugando i corsi e i bacini d'acqua, o deviandoli, occupandoli con opere fisse di qualsiasi natura, sommovendo il fondo. Pesca in epoca di asciutta	14	23	51,00	309,00	103,00	102,00
21	Collocare reti od altri attrezzi a distanze inferiori a m. 40 da scale di monta,ecc.	14	24	41,00	258,00	86,00	82,00
22	Estrazione e rimozione di ghiaia e sabbia	15	1	516,00	2582,00	860,67	1032,00
23	Inosservanza alle disposizioni del Presidente della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali	15	2;3;4	51,00	309,00	103,00	102,00
24	Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione	16	8	77,00	464,00	154,67	154,00
24 bis	Operazione di ripopolamento non autorizzate dall'Amministrazione provinciale	17	1;2	77,00	464,00	154,67	154,00
25	Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali	19	2;3;4	258,00	1549,00	516,33	516,00
	Pesca in acque di proprietà privata, senza il permesso del proprietario o possessore	19	5	516,00	2582,00	860,67	1032,00
26	Pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, senza il permesso del proprietario o possessore	31	1	51,00	309,00	103,00	102,00
	Pesca in acque concesse a scopo di piscicoltura, senza il permesso del concessionario	40	1	51,00	309,00	103,00	102,00
27	Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella	33	1	51,00	309,00	103,00	102,00
		1-51	-	10,00	61,00	20,33	20,00